

N. R.G. 15418/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Nunno  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15418/2020** promossa da:

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. Franco Fabiani,  
elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Calderini n. 1 presso lo studio dell'avv. Massimiliano  
Fabiani

**ATTORE**

contro

**UNICREDIT S.P.A.**, (C.F. e P. I.V.A. 00348170101), con il patrocinio degli avv.ti Alberto Toffoletto,  
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli,  
elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza dei Martiri 1943-1945 n.1/2 presso l'avv. Silvia Gorini

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue:

Per

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:*

**NEL MERITO**

° *accertare e dichiarare, per l'intero periodo di cui agli estratti del conto corrente prodotti (1.10.2004 – 31.12.2018), l'illegittimità (a) della capitalizzazione degli interessi a debito, (b) degli interessi al tasso ultra-legale sino al 5.1.2007; (c) delle spese di chiusura periodica (d) delle C.M.S. C.I.V. e C.D.F (d) dell'omesso riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117 T.U.B, maturati sul saldo attivo o sul maggiore saldo attivo risultante dalla espunzione delle sopra indicate illegittimità;*

° *accertare e dichiarare l'illegittimo addebitato in conto corrente alla data del 31.12.2018 della somma di €. 26.009,62 e per l'effetto il valore del saldo del conto corrente n. 941283 (già n. 1679) alla*



*data del 31.12.2018 nella misura di €. 1.536,67 a credito dell'attrice, o della diversa somma ritenuta di giustizia;*

*° condannare la convenuta a rettificare il valore del saldo del conto corrente n. 941283 (già n. 1679) alla data del 31.12.2018 nella misura di €. 1.536,67 a credito dell'attrice o nella diversa somma ritenuta di giustizia;*

*° condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi compresi gli oneri per la consulenza tecnica d'ufficio e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) iva e cpa come per legge, da liquidarsi in distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario”.*

Per UNICREDIT S.P.A.:

Insiste in via principale per l'accoglimento dell'istanza di riconvocazione del C.T.U.;

in via subordinata:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:*

*In via preliminare:*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, per essere il conto oggetto di lite tuttora in essere;*

*- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate con riferimento a tutte le rimesse anteriori al 14 dicembre 2010 per le ragioni esposte in atti;*

*Nel merito:*

*- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;*

*- in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale o totale accoglimento delle avverse domande, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con l'eventuale maggior credito della Banca odierna esponente;*

*In via istruttoria:*

*- rigettare l'istanza di CTU contabile formulata da controparte;*

*In ogni caso:*

*- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1.** Con atto di citazione notificato via pec il 14.12.2020, Etir Energia s.r.l. conveniva in giudizio Unicredit s.p.a. in qualità di successore di Rolo Banca 1473 s.p.a., per sentirla condannare alla rettifica del saldo del conto corrente n. 941283 (già 1679), previo accertamento dell'illegittimità dell'addebito non concordato di interessi, spese e commissioni applicati nell'ambito del rapporto stesso e delle aperture di credito concesse dalla banca.

In fatto, parte attrice esponeva di essere dal 1997 correntista di Rolo Banca 1473 s.p.a., successivamente fusa in Unicredit s.p.a., e di aver richiesto e ottenuto negli anni delle aperture di credito sul medesimo conto corrente. Tuttavia, soltanto nel 2019 si avvedeva, previa richiesta dei documenti ai sensi dell'art. 119 T.U.B., che nell'originario contratto di conto corrente non erano



specificati gli interessi, le spese e le commissioni, facendosi riferimento alle condizioni "d'uso praticate sulla piazza" e ed era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (a fronte di quella annuale degli interessi debitori); quanto all'apertura di credito, riscontrava che soltanto dal 5.1.2007, con una modifica intervenuta in sede di aumento della disponibilità, era stato pattuito il tasso debitore per la linea di credito, ma comunque non delle spese e delle commissioni applicate.

In diritto, secondo la prospettazione di Etir Energia s.r.l., si sarebbe prodotta, tramite la capitalizzazione trimestrale, l'applicazione di interessi anatocistici, in contrasto col divieto di cui all'art. 1283 c.c., non derogabile dagli usi bancari e dunque da ritenersi nulla, come ribadito anche da Cass. S.U. 04.11.2004 n. 21095. Sul punto, l'eventuale adeguamento della banca convenuta alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 sarebbe irrilevante, giacché, da un lato, essa sarebbe insuscettibile di realizzare la *ratio* perseguita dal legislatore (ossia quella di imporre un bilanciamento nel calcolo di interessi debitori e creditori) e, dall'altro, essa sarebbe comunque inefficace in quanto incapace di derogare al disposto dell'art. 1283 c.c., a maggior ragione dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 425/2000) che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 co. 3 d.lgs. 342/1999 (legge delega n. 128/1998), modificativo dell'art. 120 co. 2 T.U.B., avrebbe definitivamente privato di legittimità anche il rinvio alla suddetta delibera C.I.C.R.. Attesa la nullità della clausola, infatti, in tesi attorea il criterio di legittimità dell'anatocismo individuato dal Giudice delle leggi troverebbe applicazione esclusivamente ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Delibera (22.4.2000).

In ogni caso, l'attrice si doleva dell'assenza dell'approvazione scritta imposta dall'art. 7 comma 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 prevista per il caso in cui l'applicazione della capitalizzazione introdotta dalla Delibera avesse comportato effetti peggiorativi sul rapporto già in essere, tenuto conto delle nuove condizioni contrattuali rispetto (non alla preesistente situazione di fatto di capitalizzazione trimestrale, bensì) alla situazione di diritto (condizione legale di assenza di capitalizzazione, attesa la nullità della relativa clausola).

Ancora, lamentava l'illegittimo addebito di interessi negli anni 2014-2016, nonostante l'ulteriore modifica dell'art. 120 co. 2 T.U.B. ad opera dell'art. 1 co. 629 l. 147/2013, la quale aveva sancito che gli interessi periodicamente capitalizzati non potevano produrre ulteriori interessi, nonché di spese fisse di chiusura trimestrale del conto, nonostante l'assenza di espressa pattuizione e comunque trattandosi di chiusura fittizia del conto, utile solo al calcolo della capitalizzazione.

Complessivamente, dunque, la società attrice chiedeva la rettifica del saldo per lo scomputo di tali voci per € 6.486,66 di interessi ed € 1.025,88 di spese di chiusura trimestrale.

Inoltre, l'attrice censurava l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione sino al 05.01.2007, per € 5.408,76.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, in tesi attorea questa sarebbe innanzitutto illegittima in quanto fino al 05.01.2007 non fondata su pattuizione scritta e successivamente in quanto fondata su pattuizione insufficiente, poichè priva dell'indicazione di tutti gli elementi sottesi alla regolamentazione ed all'applicazione di tale commissione. In ogni caso, deduceva la nullità causale della commissione per assenza di causa giustificatrice concreta, alla luce del fatto che la stessa, essendo calcolata sull'importo massimo dell'utilizzo periodico trimestrale e non sulla somma concessa a credito e resa disponibile, di fatto realizzava una duplicazione causale degli interessi corrispettivi, essendo entrambi tali oneri calcolati sul credito utilizzato.



Con riferimento alle commissioni disponibilità fondi e istruttoria veloce, anch'esse risulterebbero prive di pattuizione e comunque illegittime nella loro applicazione e quantificazione, costituendo una duplicazione di oneri per il medesimo servizio reso, con ingiustificato arricchimento in capo all'istituto di credito. Per tutte le indicate commissioni, l'importo indebitamente riportato nelle annotazioni da Unicredit s.p.a. sarebbe di € 8.265,80.

Parte attrice concludeva, quindi, in via istruttoria, per l'espletamento di C.T.U. contabile; nel merito, chiedendo che venisse accertata la illegittimità degli addebiti delle voci contestate e la conseguente condanna della convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente con lo scomputo di € 21.187,10 o della diversa somma emersa in istruttoria; in alternativa, nell'ipotesi di estinzione del conto nelle more del giudizio, la condanna dell'istituto dell'anzidetta somma maggiorata degli interessi di mora.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.03.2021, si costituiva in giudizio Unicredit s.p.a. opponendosi alla richiesta di C.T.U. contabile e, nel merito, eccependo l'inammissibilità delle domande attoree e chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese; in via subordinata, instava per la compensazione di ogni eventuale debito con il saldo risultante dal conto corrente.

In via preliminare, la banca rappresentava che, stante la permanenza del rapporto di conto corrente, difettasse il presupposto fondamentale per la sussistenza di un pagamento ripetibile, ossia la chiusura del conto. Difatti, secondo la convenuta, le varie annotazioni non potevano intendersi come pagamenti se non a seguito dell'estinzione del rapporto di conto corrente. Pertanto, la domanda di condanna restitutoria doveva ritenersi inammissibile.

In secondo luogo, la convenuta sollevava eccezione di prescrizione per le rimesse effettuate prima del 14.12.2010 (dunque oltre dieci anni prima dalla domanda), da ritenersi tutte solutorie in mancanza di prova, da parte dell'attrice, della natura ripristinatoria delle rimesse.

Nel merito, la banca rilevava *in primis* il mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attrice, non avendo ella prodotto la documentazione contrattuale completa e la serie completa degli estratti conto analitici.

Quanto al profilo dell'anatocismo, contestava la ricostruzione normativa attorea, offrendone differente interpretazione nel senso di consentire, prima della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, la capitalizzazione degli interessi passivi purché in linea con quella praticata per gli interessi attivi e, successivamente, nei limiti delle condizioni indicate nella delibera stessa, che, secondo la prospettazione della convenuta, rimarrebbe valida ed efficace anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, avendo tale pronuncia inciso unicamente sull'indiscriminata sanatoria delle clausole anatocistiche precedenti. Nel caso di specie, sarebbe stato rispettato l'onere di approvazione, da parte del correntista, della nuova capitalizzazione periodica degli interessi. In ogni caso, contestava che la nuova regolamentazione degli interessi avesse comportato effetti peggiorativi nell'assetto contrattuale, dovendosi aver riguardo alle *“clausole precedentemente pattuite in contratto e quelle sostitutive, non invece – come sostenuto da controparte - il regime che risulterebbe a seguito dell'abbattimento della capitalizzazione in precedenza praticata”*.

Con riferimento alle spese di chiusura trimestrale del conto corrente, Unicredit s.p.a. eccepiva la genericità della censura attorea, mentre sulla commissione di massimo scoperto (così come sulle altre commissioni che l'hanno sostituita) rilevava l'eshaustività della pattuizione, completa di tutte le necessarie basi di calcolo e la sussistenza della giustificazione causale, consistente nella remunerazione per l'erogazione del credito.



Concessi i termini e depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 02.09.2021 il Giudice disponeva C.T.U. contabile.

Depositato l'elaborato peritale in data 18.03.2022, all'udienza del 25.05.2022 il Giudice, dott. Daniele Martino, formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento, in favore dell'attore, di € 1.536,67 per sorte capitale, oltre spese legali e rimborso del 50% delle spese di C.T.U. e C.T.P., poi modificata in punto di spese legali il 29.06.2022. Alla proposta suddetta nessuna delle parti prestava adesione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27.04.2023, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

## 2. Eccezione di inammissibilità della domanda

Unicredit s.p.a. ha sollevato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per essere la domanda stata proposta nel corso del rapporto contrattuale, essendo il conto corrente *de quo* ancora aperto.

L'eccezione è priva di pregio.

Va rilevato innanzitutto come l'eccezione sia basata sull'assunto errato della qualificazione della domanda attorea come domanda restitutoria. Tuttavia, come precisato da parte attrice anche in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., nessuna domanda restitutoria è stata avanzata in via principale per l'ipotesi che il conto rimanesse aperto fino al termine del giudizio, essendosi l'attrice limitata a chiedere la rideterminazione e la rettifica del saldo di conto corrente.

Così inquadrata la domanda attorea, si rileva l'inconferenza dei rilievi della convenuta al caso in esame, in cui non può dunque dubitarsi dell'ammissibilità della domanda come avanzata, nonostante il rapporto di conto corrente sia ancora in essere.

Si richiama sul punto quanto osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (02.12.2010 n. 24418), secondo cui il correntista che si avveda dell'illegittimità di un addebito in conto corrente può agire in giudizio, sin dal momento dell'annotazione in conto, per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso; nel caso in cui al conto acceda un'apertura di credito, potrà farlo allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. La medesima argomentazione è stata fatta propria da varie pronunce delle sezioni semplici, che anche recentemente hanno specificato che, *“in materia di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, anche prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”* (cfr. Cass. 06.07.2023 n. 19123).

Pertanto, la domanda di \_\_\_\_\_ va dichiarata ammissibile, tanto più che parte attrice non ha richiesto la ripetizione dell'indebito, ma soltanto la rideterminazione del saldo.

## 3. Eccezione di prescrizione





La Banca ha sollevato anche eccezione di prescrizione rispetto alle rimesse operate prima del decennio dalla proposizione della domanda (ritenuta) di ripetizione, sul presupposto della loro natura solutoria in mancanza di prova della loro natura ripristinatoria.

Se è pacifico che l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 24418/2010), occorre chiarire se lo stesso valga altresì per la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente.

A tal fine si evidenzia che, se è vero che ai sensi dell'art. 1422 c.c. (*“L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”*), l'azione volta a far dichiarare la nullità del titolo che è alla base dell'annotazione è azione imprescrittibile ed è quindi sempre esperibile, a parere di questo giudicante, tuttavia, ciò non implica che gli effetti di tale decisione debbano investire qualunque rimessa nel tempo annotata in conto, senza limiti di prescrizione. A tale conclusione ostano alcune considerazioni che di seguito si passa ad esporre.

Nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, le annotazioni in conto possono essere qualificate come solutorie o come ripristinatorie, intendendosi le prime come i versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito, laddove devono qualificarsi meramente ripristinatori i versamenti in conto effettuati allorché non sia stato superato il limite di affidamento concesso al correntista. Se è pacifico che tali rimesse possano costituire, secondo la locuzione utilizzata dalla giurisprudenza sopra richiamata, *“la rappresentazione contabile di un diritto”*, in realtà le annotazioni in conto possono altresì rappresentare contabilmente un pagamento, vale a dire l'esecuzione di una prestazione, laddove attraverso l'annotazione si verifichi lo spostamento patrimoniale in favore dell'istituto di credito.

Tale distinguo operato dalla giurisprudenza in tema di azione di ripetizione (cfr. SU n. 24418/2010), rileva, a parere di questo giudicante, anche laddove sia richiesta la mera rideterminazione e rettifica del saldo finale.

Ne consegue che per la rettifica di una posta avente natura solutoria opererà l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto per l'azione di ripetizione, in quanto sin dal momento dell'annotazione (e dunque del pagamento) si determina il consolidamento di una situazione viziata da nullità e pertanto è da tale momento che i diritti da essa scaturenti possono essere fatti valere (con decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.).

Al contrario, laddove non vi sia stato un pagamento (e dunque la rimessa abbia carattere ripristinatorio), l'azione di nullità, essendo imprescrittibile, potrà spiegare i suoi effetti – in corso di rapporto – a prescindere dal decorso del tempo.

Nel senso suddetto sembra peraltro muovere anche la Suprema Corte nella recente pronuncia n. 22007/2023 che, decidendo proprio su un caso in cui era stato richiesto l'accertamento del correntista del saldo di un conto ancora aperto, ha accolto il motivo di ricorso della Banca che aveva ravvisato la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per avere la Corte distrettuale errato nell'aver rigettato l'eccezione di prescrizione individuando il *“dies a quo”* nella chiusura del conto corrente e non nelle date in cui sono state effettuate le rimesse aventi natura solutoria (così qualificate non avendo il correntista offerto la prova del contratto di apertura di credito). Si legge sul punto in motivazione: *“L'affermazione della Corte circa la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della chiusura del conto*



*confligge con il principio affermato da questa Corte (a partire dal noto arresto delle S.U. n. 24418/2010) secondo il quale il decorso della prescrizione dalla chiusura del conto vale soltanto per le rimesse non aventi carattere solutorio, ossia per le rimesse ripristinatorie, non anche per le rimesse solutorie. La Corte avrebbe dovuto accertare la natura ripristinatoria dei versamenti della cliente, posto che la ricorrente ha contestato la sussistenza, nel periodo qui rilevante, di un'apertura di credito in favore della correntista e dunque della configurabilità di rimesse ripristinatorie (di una inesistente provvista a credito)”.*

In conclusione, aderendo alla distinzione operata da Cass. S.U. n. 24418/2010 tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente in corso di rapporto potrà essere esercitata senza vincoli temporali, in pendenza del rapporto, esclusivamente per quanto attiene alle rimesse ripristinatorie, mentre per quanto riguarda le rimesse solutorie dovrà valere il termine decennale di prescrizione; e ciò anche qualora l'azione di ripetizione dell'indebito non sia stata concretamente esperita, in quanto l'annotazione contabile non può essere considerata in modo disgiunto dall'atto o dal diritto che essa rappresenta.

La soluzione offerta evita l'esito cui si giungerebbe a voler ritenere diversamente, per cui il saldo del conto corrente non sarebbe più rappresentativo dei rapporti di dare e avere tra le parti e potrebbero essere rettificata delle poste rispetto alle quali il correntista non avrebbe più la possibilità di agire in ripetizione per decorso del termine di prescrizione. In altre parole, la preclusione conseguente al decorso del termine prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria sarebbe elusa se si ammettesse di poter scomputare dette annotazioni, nella rideterminazione del saldo, oltre il termine di prescrizione.

Ciò posto, può passarsi ad esaminare il caso di specie, facendo applicazione dei principi richiamati in via generale.

A tal fine va rilevato, in primo luogo, come la domanda attorea riguardi il periodo di svolgimento del rapporto che va dall'1.1.2004 al 31.12.2018, relativamente al quale sono stati prodotti gli estratti conto (sebbene non interamente). Vi è da chiedersi, dunque, se relativamente a tale circoscritto periodo vi siano state rimesse solutorie, se in relazione ad esse si debba ritenere decorso il termine prescrizione decennale ovvero vi siano stati atti interruttivi della prescrizione.

Sotto tale ultimo aspetto, occorre rilevare che la prescrizione può ritenersi interrotta in data 16.09.2019 mediante la diffida al rimborso delle somme indebitamente annotate in conto, inoltrata dall'avv. Fabiani tramite posta elettronica certificata alla banca convenuta (doc. 2 attrice).

In ossequio ai principi sopra richiamati, stante l'attuale vigenza del conto corrente, devono ritenersi prescritte soltanto le rimesse solutorie antecedenti al 16.09.2009.

Quanto poi alla classificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie, è necessario stabilire se sussistesse o meno un'apertura di credito prima dell'apertura di credito del 5.01.2007 (doc. 6 attrice).

La circostanza, allegata da parte attrice, non è stata contestata in modo specifico dalla Banca convenuta, che si è limitata a rilevare la mancata produzione del relativo contratto.

La sussistenza dell'apertura di credito deve ritenersi evincibile, invero, dal testo dell'apertura di credito del 5.1.2007 (doc. 6 attrice), ove si legge che essa veniva concessa “*ad aumento dell'importo della linea di credito di Euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00 già concessavi in data*



30/06/1999". Inoltre, il consulente d'ufficio ha segnalato che la sussistenza dell'apertura di credito risulta desumibile dal riassunto scalare e dal riepilogo delle competenze (pag. 6 relazione C.T.C.).

In ogni caso, come osservato da parte della giurisprudenza, la nullità dell'apertura di credito che discenderebbe dal difetto di forma scritta richiesta *ad substantiam*, come in generale le nullità previste dal T.U.B., è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente; ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta (Trib. Firenze, sez. III, 22 settembre 2022, n. 2608; Trib. Napoli, sez. II, 13 settembre 2022, n. 8029).

Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta *ad substantiam*, conseguentemente deve essergli riconosciuta, ex art. 2725 c.c., la possibilità di provare l'esistenza del contratto; prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento, che nel caso di specie devono ritenersi sussistenti negli elementi evidenziati in precedenza.

Di conseguenza, per quanto riguarda il periodo dall'1.1.2004 al 5.01.2007, devono ritenersi solutorie soltanto le rimesse che abbiano compensato uno scostamento superiore all'affidamento concesso per € 25.823,00, mentre dal 5.1.2007 la valutazione andrà fatta con riferimento al maggior affidamento accordato per € 26.000.

#### 4. Documentazione contrattuale prodotta da parte attrice

Prima di procedere all'analisi delle singole doglianze di parte attrice, appare necessario premettere qualche considerazione sulla documentazione prodotta in atti.

Infatti, parte attrice ha prodotto il contratto di conto corrente del 15.12.1997 (doc. 5 attore), il quale risulta tuttavia illeggibile nella parte relativa alle clausole contrattuali. La produzione è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sul correntista, che si realizza nella dimostrazione della sussistenza del contratto di conto corrente, in assenza di contestazione da parte della Banca sul contenuto dello stesso.

Quanto alla regolare pattuizione dello *ius variandi* rivendicata da Unicredit s.p.a. (cfr. p. 3 comparsa conclusionale), l'illeggibilità della clausola n. 16 del contratto, recante la rubrica "*variazioni delle norme e delle condizioni economiche del rapporto*", impedisce di accertare la legittimità delle variazioni disposte dalla banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B..

Con riferimento alle pattuizioni contenute nel contratto di affidamento del 5.01.2007 (doc. 6 attore), a differenza di quanto sostenuto da Unicredit s.p.a. (cfr. p. 4 comparsa conclusionale), la pattuizione delle condizioni economiche relative alla capitalizzazione periodica non è presente, facendo la lettera esclusivo riferimento agli interessi debitori ("*gli interessi dovuti alla Banca*").

#### 5. Anatocismo

Nel merito, parte attrice si duole dell'applicazione di interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione trimestrale in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Appare utile premettere una ricostruzione dell'evoluzione normativa sul punto.

Dopo le note sentenze della Cassazione del 1999, che hanno negato l'esistenza di un uso normativo che potesse legittimare, a norma del secondo comma dell'art. 1283 c.c., la prassi bancaria della





capitalizzazione periodica degli interessi, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99 a modificare l'art. 120 del T.U.B., demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con delibera del 09.02.2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo la possibilità per le banche di pretendere interessi sugli interessi, purché l'addebito e l'accredito dei medesimi avvenisse con la stessa periodicità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. 342/99, recante una disciplina intertemporale retroattiva, con la conseguenza che può comunque prevedersi la capitalizzazione periodica degli interessi, purché nel rispetto del criterio di pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e di quelli creditori (come precisato dal comma 2 del medesimo articolo, non toccato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale) e delle condizioni poste dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000.

Pertanto, deve concludersi che la capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 deve essere considerata invalidamente pattuita perché in violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente disapplicazione di convenzioni che stabiliscano una capitalizzazione degli interessi contraria all'articolo citato (Cass. SS.UU. n. 21095/04; C. Cost. 17.10.00, n. 425), mentre dall'entrata in vigore della suddetta delibera C.I.C.R. la capitalizzazione è possibile solo se conforme a quest'ultima e convenzionalmente concordata.

L'art. 120 T.U.B., costituente al secondo comma fonte primaria delegante della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, è stato successivamente modificato ulteriori due volte: la prima con l'art. 1, comma 629, l. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 01.01.2014; la seconda con l'art. 17 *bis*, comma 1, d.l. 14.2.2016 n. 18, conv. l. 49/2016.

Pacificamente già con la legge di stabilità 2014 è stato reintrodotta il divieto di ogni prassi anatocistica nei rapporti bancari, quantomeno di conto corrente, riportando la situazione a quella ante 2000. Tuttavia, la natura *self-executing* o meno della nuova normativa a partire dalla modifica apportata dalla citata Legge di stabilità 2014 è stata oggetto di dibattito tra quanti hanno sostenuto la soluzione affermativa (Trib. Milano 23.3.2015, 3.4.2015, 1.6.2015, 30.6.2015; Trib. Cuneo 29.6.2015; Trib. Roma 20.10.2015; Trib. Biella 7.7.2015) e quanti hanno invece invocato la necessità dell'emanazione delle norme attuative, con conseguente ultrattività della precedente disciplina di legge e della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (cfr. Trib. Arezzo 10.3.2022 n. 290; Trib. Parma 30.7.2015; Trib. Siena 4.8.2015).

La questione è stata superata con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (quale Presidente del C.I.C.R.) del 3.8.2016 n. 343, emanato a seguito della modifica, sopra richiamata, dell'art. 120 T.U.B. ad opera della L. n. 49/2016, in vigore dal 15.4.2016, che dispone che il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione degli interessi, pur nel perimetro dettato dal legislatore.

Con il suddetto decreto, sono state emanate le nuove disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49, stabilendo l'applicabilità della nuova disciplina agli interessi maturati "a partire dal 1° ottobre 2016" e dettando il relativo regime di adeguamento.

In relazione a tale doglianza, la CTU espletata ha consentito di accertare come la capitalizzazione degli interessi non sia stata aderente alla normativa in vigore nel corso del tempo, pertanto gli addebiti in violazione dei principi vigenti devono essere espunti dal saldo.



## 6. Spese fisse di chiusura trimestrale

. ha lamentato altresì l'applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale del conto. Trattasi di spese legate alla chiusura fittizia del conto, avente l'unico scopo di consentire la capitalizzazione degli interessi, per cui dovrebbero essere anch'esse travolte dalla nullità della pratica di anatocismo cui sono funzionalmente ricollegate. Tali spese sarebbero, peraltro, state applicate in assenza di espressa pattuizione.

Anche sotto questo profilo, l'addebito deve ritenersi illegittimo alla luce delle argomentazioni esposte al punto precedente. Difatti, a prescindere dall'esistenza di un'espressa pattuizione (comunque non provata), la nullità della pratica anatocistica travolge tutti i costi addebitati in funzione della stessa, non soltanto gli interessi ma anche altri eventuali spese, incluse quelle di chiusura trimestrale del conto corrente.

## 7. Interessi bancari ultralegali

Ulteriore doglianza riguarda l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di specifica pattuizione sino al 05.01.2007.

Effettivamente, nel contratto di conto corrente (doc. 5 .) non si ravvisa alcuna pattuizione specifica in ordine al tasso di interessi applicabili, per cui ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c. fino al 05.01.2007 deve farsi applicazione del tasso legale, ossia quello dei BOT annuali.

## 8. Commissioni di massimo scoperto e altre commissioni

si duole, infine, dell'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.

In particolare, quanto alla commissione di massimo scoperto, questa sarebbe innanzitutto illegittima in quanto fino al 05.01.2007 non fondata su pattuizione scritta e successivamente fondata su pattuizione insufficiente e, comunque, affetta da nullità causale per assenza di causa giustificatrice.

Invero, nel contratto di conto corrente (doc. 5 ) non si rinvencono pattuizioni specificamente riferite a tale commissione, per cui fino al 05.01.2007 essa deve ritenersi non pattuita. Quanto al periodo successivo, nella lettera del 05.01.2007 (doc. 6 .) viene indicata esclusivamente la percentuale (1%) di tasso della commissione di massimo scoperto, senza alcuna ulteriore indicazione. Tale pattuizione è dunque nulla per indeterminatezza, in quanto non consente di apprezzare su quale valore di riferimento tale percentuale debba essere calcolata (da ultimo, Cass. n. 19825/2022).

Con riferimento alla commissione disponibilità fondi e istruttoria veloce, secondo la prospettazione attorea, anch'esse risulterebbero prive di pattuizione e comunque illegittime nella loro applicazione e quantificazione.

Effettivamente anche in relazione a tali voci non si rinviene nella documentazione contrattuale in atti alcuna pattuizione, per cui difetta il presupposto della forma scritta e della specifica determinazione del costo e delle modalità di calcolo.

## 9. Rideterminazione del saldo

Rilevato che il C.T.U. dott. Pasquale Colonna si è attenuto ai principi di diritto sopra illustrati nella rielaborazione del saldo di conto corrente, gli esiti dell'elaborato tecnico devono essere tenuti fermi e condivisi da questo Tribunale, in specie con riguardo all'ipotesi sub 1 elaborata dal CTU.



In particolare, il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo depurato dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto, al fine di impedire che le poste attive e passive siano falsate da clausole nulle la cui applicazione creerebbe un saldo scoperto solo apparente (in ossequio all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte: cfr. Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 7721/2023). Ha quindi proceduto a calcolare il saldo "rettificato", eliminando le voci delle competenze addebitate dalla banca alla fine di ogni trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12), gli interessi, attivi e passivi, calcolati dalla banca nonché le commissioni di massimo scoperto e le ulteriori commissioni o spese addebitate dalla banca in assenza di valida pattuizione, lasciando il solo addebito relativo alle spese trimestrali se pattuite, ai bolli ed alle assicurazioni. Ha poi proceduto al calcolo degli interessi (debitori e creditori) che non sono stati capitalizzati. Nei trimestri per i quali non sono è stato prodotto il riepilogo competenze (30/09/2010, 31/12/2010, 30/09/2013), non ha proceduto alla rideterminazione degli interessi, lasciando invariati gli addebiti/accrediti (per interessi ed altro) come indicati in estratto conto.

Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie da considerarsi ai fini della prescrizione, ha considerato l'affidamento di € 25.823,00 in essere al 1°.1.2004 (in virtù dell'apertura di credito disposta il 30.6.1999) e di € 26.000 dal 5.1.2007. Si evince dalla relazione che il calcolo è stato effettuato in relazione al saldo rettificato.

Quanto al calcolo dell'interesse creditore, ha fatto riferimento al tasso BOT annuale massimo ex art. 117 TUB per l'intera durata del rapporto, salva applicazione dalla banca di tasso più favorevole, mentre per il tasso debitore ha fatto riferimento al tasso BOT annuale minimo fino al 5.1.2007; da tale data, invece, ha considerato il tasso applicato dalla banca con distinzione tra entro fido ed extra fido.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, il CTU ha rideterminato (ipotesi sub 1) il saldo del conto corrente n. 941283 in € 1.536,67 a credito della correntista, per una differenza nelle competenze pari ad € 26.009,62.

La diversa ipotesi sub 2 elaborata nella medesima relazione tecnica non può invece essere condivisa, in quanto la stessa considera la sola apertura di credito del 5.1.2007 e non anche quella precedente del 30.6.1999 (che si ritiene, come detto, sussistente e provata).

## 10. Spese di giudizio

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore della parte attrice, dichiaratosi antistatario. Analogo regime devono seguire le spese di C.T.U., liquidate come da decreto 25.05.2022, mentre le spese di C.T.P. non risultano in alcun modo allegate, men che meno documentate.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente n. 941283 intrattenuto da parte attrice con l'Unicredit s.p.a. (già c/c n. 1679 intrattenuto con ROLO Banca 1473 s.p.a.), nel periodo 1.1.2004 al 31.12.2018, a titolo di interessi anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissione istruttoria veloce, commissione disponibilità fondi, nei termini e per le ragioni indicati in parte motiva; per l'effetto, ridetermina il saldo finale del suddetto



conto corrente alla data del 31.12.2018 in € 1.536,67 a credito di \_\_\_\_\_, in luogo di € 24.472,95 a debito;

- condanna Unicredit s.p.a. a rettificare il saldo del conto corrente n. 941283 alla data del 31.12.2018 in € 1.536,67 a credito di \_\_\_\_\_

- condanna Unicredit s.p.a. a pagare direttamente all'avv. Franco Fabiani, difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida per spese in € 264,00 e per compensi in € 7.616, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;

- pone definitivamente le spese di C.T.U. in capo a Unicredit s.p.a., con condanna di quest'ultima a rifonderle a \_\_\_\_\_ ove *medio tempore* sostenute.

Bologna, 25 ottobre 2023

Il Giudice  
Dott.ssa Daniela Nunno

